



Prefettura di Prato
Ufficio Territoriale del Governo

Prato, data del protocollo

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE – XI AMBITO TERRITORIALE DI
PRATO

OGGETTO: Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “*Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*”.

Come è noto, sulla Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2021, n. 282, è stato pubblicato il decreto-legge di pari data n. 172, che integra, con ulteriori misure di prevenzione e contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica in atto, il quadro delle disposizioni finalizzate al contenimento del virus Covid-19, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Per quanto attiene, in particolare, all’ambito scolastico, la vigente disciplina rafforza l’intero impianto originariamente previsto, introducendo nuovi obblighi di verifica in capo ai dirigenti scolastici, nonché ai responsabili delle istituzioni educative interessate, circa il rispetto delle prescrizioni in essere.

Ciò stante, di seguito alla circolare prot. n. 40960 del 12 novembre u.s., indirizzata anche alla S.V., si ritiene opportuno effettuare una ricognizione aggiornata della normativa in discorso cui discende l’irrogazione di una sanzione amministrativa da parte del Prefetto previa verifica dei dirigenti scolastici, fornendo ulteriori precisazioni con riguardo alle modalità di accertamento e contestazione delle violazioni *de quibus*.

L’art. 2 del Decreto Legge n. 172/2021 ha introdotto l’art. 4-ter del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, in base al quale, a partire dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 – come ridisegnato dal medesimo Decreto Legge con riferimento alla somministrazione della dose di richiamo – si applica anche al “*personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore*”. Ai sensi della cennata disposizione, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati.

La procedura per l’accertamento dell’eventuale inosservanza di detto adempimento prende avvio con il controllo immediato da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle strutture formative precitate, i quali possono acquisire le necessarie informazioni anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10 del



Prefettura di Prato

Ufficio Territoriale del Governo

Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, ossia attraverso la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 mediante lettura del codice a barre emesso dalla Piattaforma nazionale-DGC. Qualora non risulti l'effettuazione della vaccinazione e l'inerzia del trasgressore si protragga anche rispetto agli inviti a presentare la documentazione di cui al comma 3 del summenzionato art. 4-ter, i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni interessate accerteranno l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne daranno immediata comunicazione scritta all'interessato, con conseguente sospensione dal servizio.

A ciò si aggiunga che lo svolgimento dell'attività lavorativa in elusione dell'obbligo vaccinale è punito con la sanzione di cui all'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del Decreto Legge del 25 marzo 2020, n. 19, che, per tale precipua fattispecie, è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.

Il medesimo richiamo all'art. 4 del D.L. n. 19/2020, senza diversa specificazione in tema di *range* editale, è contenuto nella disciplina di cui all'art. 9-ter.1 del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, relativo all'impiego delle certificazioni verdi Covid-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, disposizione non incisa del D.L. del 26 novembre u.s. di cui all'oggetto. In dettaglio, l'obbligo di possesso ed esibizione del *green pass* investe chiunque fa ingresso nelle strutture del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie (nonché del sistema universitario), dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori, ad eccezione di bambini, alunni, studenti e di coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, ma non di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore, pena l'applicazione della sanzione amministrativa irrogata dal Prefetto.

Va da sé che, sia in materia di impiego delle certificazioni verdi che di obbligo vaccinale, resta, altresì, fermo il regime di responsabilità, in capo ai soggetti incaricati, per l'eventuale omesso controllo sul rispetto delle norme vigenti, con competenza per l'accertamento di eventuali violazioni assegnato alla dirigenza superiore.

Delineato il quadro delle prescrizioni attualmente vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid-19, nei contesti di istruzione e formazione, il cui obbligo di verifica è attribuito ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni coinvolte, giova ribadire quanto già chiarito con la circolare prefettizia n. 40960 del 12 novembre u.s. con riferimento ai profili più strettamente procedurali inerenti all'accertamento e alla contestazione delle violazioni in argomento.

L'accertamento di cui all'art. 4-ter del D.L. 44/2021 e di cui all'art. 9-ter.1 del D.L. n. 52/2021 andrà immediatamente comunicato al Prefetto che, sulla base dell'informativa ricevuta, notificherà al trasgressore gli estremi della violazione, in ossequio all'art. 14 della legge n. 689/1981. Se l'interessato non si avvarrà della facoltà del pagamento in misura ridotta, il Prefetto determinerà, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiungerà il pagamento, in ossequio al disposto di cui all'art. 18 della stessa legge n. 689/1981.



Prefettura di Prato

Ufficio Territoriale del Governo

Tutto ciò premesso, affinché vengano assicurati l'uniformità e il buon andamento dell'attività di controllo e di irrogazione delle sanzioni amministrative da parte della scrivente Prefettura, si trasmettono, per quanto di possibile utilità, gli acclusi modelli di rapporto per la comunicazione delle violazioni riscontrate, con preghiera di diramarli ai dirigenti scolastici della Provincia.

Sarà, inoltre, opportuno raccomandare ai predetti dirigenti la diffusione, al personale docente e non, nei modi ritenuti congrui, delle presenti indicazioni.

Tanto si comunica, restando in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL PREFETTO

(Cogode)